



Stato della tecnica: climatizzatori

Stato: 1° luglio 2019

N° d'incarto: S291-1309

Situazione iniziale

La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'importazione a scopi privati di climatizzatori che utilizzano sostanze stabili nell'aria sono vietate secondo l'allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 2 lettera d dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Delle deroghe esistono a tali divieti secondo l'allegato 2.10 numero 2.2 capoverso 2 ORRPChim se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell'aria con il minor impatto sul clima, e
- c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

L'allegato 2.10 numero 7 capoverso 4 ORRPChim regola le disposizioni transitorie per la fabbricazione, l'importazione, la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi in seguito ad un cambiamento dello stato della tecnica (e, di conseguenza, a seguito del quale non è più soddisfatta la condizione per la deroga di cui all'allegato 2.10, numero 2.2, capoverso 2, lettera a ORRPChim):

- fabbricazione e importazione: 6 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica
- messa a disposizione e fornitura a terzi: 12 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica

Il presente documento descrive lo stato della tecnica che costituisce la base per le eccezioni e le disposizioni transitorie menzionate più in alto. Questo stato della tecnica si basa sulle conoscenze attualmente disponibili ed è stato stabilito con le seguenti associazioni professionali e aziende:

- Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz FEA
- Schweizerischer Verband für Kältetechnik SVK
- Proklima
- suissetec

Ulteriori informazioni sullo stato della tecnica possono essere richieste via e-mail all'indirizzo chemicals@bafu.admin.ch.

Definizione dello stato della tecnica per climatizzatori

Adattamento 2019
(1° luglio 2019)

Per gli apparecchi seguenti esistono alternative senza prodotti refrigeranti stabili nell'aria¹:

- nuovi condizionatori d'aria mobili compatti²

Per tutti gli altri climatizzatori non esiste alcun sostituto senza prodotti refrigeranti stabili nell'aria.

D'altra parte, sono disponibili misure per prevenire le emissioni di refrigerante per i seguenti apparecchi con prodotti refrigeranti stabili nell'aria³:

<i>Apparecchi</i>	<i>Misure</i>
<ul style="list-style-type: none"> • nuovi climatizzatori mobili split² di una potenza frigorigena superiore a 6 kW 	Utilizzo di un raffreddatore contenente una miscela acqua-glicole

Riassunto delle disposizioni transitorie per climatizzatori⁴

	01.07.2019	01.01.2020	01.07.2020
Climatizzatori secondo l' <i>adattamento 2019</i>			
- fabbricazione e importazione	autorizzata	autorizzata	vietata
- messa a disposizione e fornitura	autorizzata	autorizzata	vietata
Tutti gli altri climatizzatori			
- fabbricazione e importazione	autorizzata	autorizzata	autorizzata
- messa a disposizione e fornitura	autorizzata	autorizzata	autorizzata

autorizzata
vietata

¹ Ciò vuol dire che la deroga di cui all'allegato 2.10 numero 2.2 capoverso 2 ORRPChim non è applicabile a questi apparecchi.

² Sistemi ermeticamente sigillati che possono essere spostati dall'utente da una stanza all'altra.

³ Ciò vuol dire che la deroga di cui all'allegato 2.10 numero 2.2 capoverso 2 ORRPChim è applicabile solamente se queste misure sono attuate.

⁴ Secondo l'allegato 2.10 numero 7 capoverso 4 ORRPChim.